

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RICORSO ALLA STAZIONE APPALTANTE  
QUALIFICATA DEL COMUNE DI RACCUJA AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 31  
MARZO 2023

L'anno\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_del mese di \_\_\_\_\_ il Comune di Raccuja, d'ora in avanti "Stazione Appaltante Qualificata" nella persona del Sindaco Avv. Ivan Martella, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

E

il Comune di \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore \_\_\_\_\_, il quale interviene ed agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ d'ora in avanti anche "Ente richiedente"

**PREMESSO CHE**

- il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, con i relativi allegati, le cui disposizioni hanno acquisito efficacia in data 1° luglio 2023, secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo.

- - l'art. 62 del D.Lgs. 31 marzo 2023, ai commi 1 e 2, n. 36 stabilisce "1. *Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.*) 2. *Per effettuare ((le gare)) di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4"* dello stesso Decreto Legislativo;

- l'art. 62, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che "il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione"

- l'art. 1, lett. i, dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 definisce la Stazione Appaltante Qualificata "qualsiasi soggetto, pubblico o privato qualificato ai sensi dell'allegato II.4 al codice per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti"

- il Comune di Raccuja, ai sensi del richiamato art. 63 del D.Lgs. 36/2023, risulta Stazione Appaltante in possesso della qualificazione di L1 livello per la progettazione e l'affidamento di lavori e di L1 livello per la progettazione e affidamento di servizi e fornitura ai sensi dell'art. 3, dell'allegato II.4 del D.Lgs. n. 36 del 2023;

- il Comune di Naso necessita di predisporre un progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento "STRADA DI COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE NASO - S.P. PONTE NASO – SINAGRA (ME)" il cui importo supera la soglia di qualificazioni raggiunta dal Comune di Naso ex D.Lgs. n. 36/2023;

- l'intervento in questione è previsto all'interno della programmazione dell'Ente ed è propedeutico alla partecipazione a bandi di finanziamento regionale, nazionale o comunitario;
- il Comune di Naso, pur disponendo di personale tecnico interno in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'attività di progettazione, non dispone della qualificazione di livello alto (SF1) richiesta dall'Allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023 per poter svolgere autonomamente le attività di progettazione connesse a interventi di particolare rilevanza e complessità (come nel caso in questione);
- il Comune di Raccuia risulta stazione appaltante qualificata, ai sensi dell'art. 63 e dell'Allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023, per le attività di progettazione e affidamento con livello alto (SF1) ed ha manifestato su ANAC la possibilità di fornire i servizi anche alle stazioni altre appaltanti ;
- il Comune di Raccuia intende sviluppare il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento "**STRADA DI COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE NASO - S.P. PONTE NASO - SINAGRA (ME)**" attraverso proprio personale tecnico, regolarmente inquadrato e dotato delle competenze richieste;
- Vista la richiesta trasmessa via PEC in data 27/06/2025 prot. n. 10552 (acquisita al protocollo del Comune di Raccuja al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_) con la quale il Comune di Naso chiede lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento "**STRADA DI COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE NASO - S.P. PONTE NASO - SINAGRA (ME)**";

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 Oggetto**

1. La presente convenzione trova applicazione per la procedura avente ad oggetto sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento "**STRADA DI COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE NASO - S.P. PONTE NASO - SINAGRA (ME)**" il cui importo è superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti di servizi e forniture, nonché a € 500.000,0, euro nel caso di lavori di cui all'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 e comunque alle soglie di qualifica possedute dal Comune di Naso.

#### **Art. 2 –Ente richiedente**

1. Fermi restando i rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione, restano di competenza del Comune di Naso:

- l'individuazione delle opere da realizzare, nonché dei servizi e delle forniture da acquisire e della relativa pianificazione, sulla base degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente stesso;
- la nomina del RUP per le attività di propria competenza ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023 e relativo allegato I.2;
- l'acquisizione del CUP;
- la redazione e l'approvazione degli atti tecnici e ogni qualsiasi altro atto od elaborato tecnico che si rende necessario ai fini della procedura di gara;
- la decisione a contrarre con l'eventuale individuazione degli Operatori Economici da invitare alle procedure negoziate. Alla Stazione Appaltante Qualificata dovrà essere fornita anche la motivazione della scelta. La determina a contrarre dovrà contenere l'impegno di spesa per le competenze spettanti Stazione Appaltante Qualificata

- la sottoscrizione del contratto;
- le attività e gli adempimenti successivi alla stipula del contratto (Direzione Lavori, Direzione Esecuzione, pagamento dei corrispettivi spettanti all'appaltatore etc.);
- le comunicazioni da effettuarsi post aggiudicazione ai sensi del Codice;
- la gestione ed il sostenimento dei costi dell'eventuale contenzioso come previsto nel Regolamento del Funzionamento della Stazione Appaltante;
- l'adempimento di tutti gli obblighi informativi e di trasparenza, previsti dalla normativa in materia, riferiti alle fasi della procedura di propria competenza.

### **Art. 3 - Compiti della Stazione Appaltante Qualificata**

1. La Stazione Appaltante Qualificata assume il ruolo di Comune Capo convenzione.

Compete alla Stazione Appaltante:

sviluppo e sottoscrizione del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento "STRADA DI COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE NASO - S.P. PONTE NASO - SINAGRA (ME)"

### **Art. 4 - Forme di consultazione**

1. La Stazione Appaltante qualificata adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio e report delle proprie attività, attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione, da trasmettere al Comune richiedente.

### **Art. 5 – Costi e Rapporti finanziari**

1. I costi per le attività svolte dalla Stazione Appaltante Qualificata di Raccuja e dal personale che ha preso parte alle attività disciplinate dalla presente Convenzione posti in capo agli Enti terzi sono quantificati secondo le modalità di cui al D.Lgs. 36/2023.

2. Il mancato pagamento di quanto dovuto al Comune di Raccuja quale Stazione Appaltante Qualificata, nei termini indicati, costituisce causa legittima di rifiuto nell'accettazione di ulteriori richieste che dovessero in futuro pervenire dal medesimo Ente resosi inadempiente.

### **Art. 6- Durata**

1. La Durata della presente Convenzione è limitata al tempo necessario per la realizzazione dell'attività indicata all'art. 1.

### **Art. 7 - Controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere anche in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente a, dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Ove non fosse possibile un componimento bonario, per l'interpretazione ed applicazione del presente accordo si farà riferimento all'Autorità Giudiziaria del Foro di Patti.

### **Art. 8 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni.

2. Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente accordo e assume la contitolarità.

3. I dati personali saranno raccolti, elaborati e archiviati tramite supporti informatici e/o cartacei.

4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

#### **Art. 9 – Norme finali e transitorie**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, al codice civile e alla normativa vigente e al Regolamento per il funzionamento della Stazione Appaltante.

2. Le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente convenzione tra di esse avverranno nella forma semplificata a mezzo e-mail, pertanto, le stesse ritengono sin d'ora valide le comunicazioni a mezzo di posta elettronica intercorrenti tra i Comuni.

3. La convenzione produce effetti dalla data della sottoscrizione per adesione da parte dell'Ente richiedente.

4. Eventuali modifiche normative che si rendessero obbligatorie troveranno immediata ed automatica applicazione al presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, a norma dell'art. 15, comma 2-bis della legge 241/1990.

Per il Comune di Raccuja, quale Stazione Appaltante Qualificata

Il Sindaco Avv. Ivan Martella \_\_\_\_\_ -

Per il Comune di Naso quale Ente richiedente

Il Sindaco Gaetano Nanì